

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE
(I.U.C.)

Approvato con delibera C.C. n. 14 del 5.9.2014
modificato con delibera di C.C. n. ___ del 13.6.2019

SOMMARIO

- TITOLO PRIMO - Disciplina generale "IUC" (Imposta Unica Comunale)
(articoli dal n°1 al n°12)
- TITOLO SECONDO - Disciplina della componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)
(articoli dal n° 13 al n°29)
- TITOLO TERZO - Disciplina della componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)
(articoli dal n° 30 al n°46)
- TITOLO QUARTO - Disciplina della componente "TARI" (Tassa sui rifiuti urbani)
(articoli dal n° 46 al n°82)
- TITOLO QUINTO - Disposizioni finali
(articoli dal n° 83 al n°85)

INDICE GENERALE

TITOLO PRIMO - Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

- Art. 1 Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"
- Art. 2 Termini e modalita' di determinazione delle Tariffe e Aliquote della "Iuc"
- Art. 3 Dichiarazioni
- Art. 4 Modalita' di versamento
- Art. 5 Scadenze di pagamento
- Art. 6 Invio Modelli di pagamento preventivamente compilati
- Art. 7 Funzionario Responsabile del Tributo
- Art. 8 Accertamento
- Art. 9 Definizione Agevolata
- Art. 10 Rimborsi
- Art. 11 Riscossione Coattiva
- Art. 12 Potenziamento degli Uffici e contrasto all'evasione

TITOLO SECONDO - Disciplina della componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

- Art. 13 Oggetto
- Art. 14 Presupposto Impositivo
- Art. 15 Esclusioni
- Art. 16 Esenzioni
- Art. 17 Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 18 Base Imponibile
- Art. 19 Soggetti Attivi
- Art. 20 Soggetti Passivi
- Art. 21 Definizione di Fabbricato
- Art. 22 Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 23 Riduzione della base imponibile per particolari fattispecie
- Art. 24 Area Fabbricabile
- Art. 25 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 26 Decorrenza
- Art. 27 Versamenti
- Art. 28 Dichiarazioni
- Art. 29 Accertamento e Liquidazione dell'imposta

TITOLO TERZO - Disciplina della componente "TASI" (Tassa sui servizi indivisibili)

- Art. 30 Presupposto dell'imposta
- Art. 31 Esclusioni
- Art. 32 Soggetti Passivi
- Art. 33 Base Imponibile
- Art. 34 Determinazione delle Aliquote

- Art. 35 Soggetto Attivo
Art. 36 Detrazioni - Riduzioni - Esenzioni
Art. 37 Dichiarazioni
Art. 38 Definizione di fabbricato
Art. 39 Unita' Immobiliare adibita ad abitazione principale
Art. 40 Area Fabbricabile
Art. 41 Determinazione del valore delle Aree Fabbricabili
Art. 42 Decorrenza Aree Fabbricabili
Art. 43 Modalita' di versamento
Art. 44 Accertamento e Liquidazione dell'imposta
Art. 45 Riscossione coattiva
Art. 46 Norma Di Rinvio

TITOLO QUARTO - Disciplina della componente "TARI" (Tassa per il servizio di gestione dei rifiuti)

Capo I - Disposizioni Generali

- Art. 47 Oggetto del Regolamento
Art. 48 Destinazione del tributo
Art. 49 Soggetto attivo
Art. 50 Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 51 Rifiuti assimilati agli urbani - Elencazione e riduzione del tributo per avvio al recupero
Art. 52 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Capo II - Presupposto, soggetti passivi, superfici ed esclusioni

- Art. 53 Applicazione del tributo
Art. 54 Soggetti passivi
Art. 55 Obbligazione tributaria
Art. 56 Locali ed aree non soggetti al tributo
Art. 57 Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 58 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 59 Superficie degli immobili

Capo III - Costi di Gestione - Piano Finanziario e Tariffe

- Art. 60 Costi di gestione e Piano Finanziario
Art. 61 Determinazione della tariffe del tributo e coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa
Art. 62 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche
Art. 63 Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 64 Istituzioni scolastiche statali
Art. 65 Tributo giornaliero
Art. 66 Tributo provinciale (TEFA)

Capo IV - Riduzioni e Agevolazioni

- Art. 67 Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art. 68 Riduzioni tariffarie
- Art. 69 Disposizione sugli imballaggi
- Art. 70 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Capo V - Dichiarazione, Accertamento e Riscossione

- Art. 71 Obbligo di dichiarazione
- Art. 72 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 73 Poteri del Comune in materia di verifiche ed accertamenti
- Art. 74 Attività di accertamento per omessa, infedele ed incompleta dichiarazione e per omesso versamento
- Art. 75 Sanzioni ed interessi
- Art. 76 Riscossione
- Art. 77 Riscossione coattiva
- Art. 78 Sgravi, Rimborsi e compensazioni
- Art. 79 Importi minimi
- Art. 80 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
- Art. 81 Contenzioso
- Art. 82 Trattamento dei dati personali

TITOLO QUINTO - Disposizioni finali

- Art. 83 Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 84 Clausola di adeguamento
- Art. 85 Norma di rinvio

TITOLO PRIMO

Disciplina generale "IUC" (Imposta Unica Comunale)

Art. 1

COMPOSIZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **viene disciplinata l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" - istituita dai commi 639 e seguenti dell'art.1, Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014),** che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L'imposta si compone , pertanto:

- dell'Imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali.**
- di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola:
 - nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
 - **nella tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Il regolamento concerne, tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle esenzioni;

b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- b2) la disciplina per l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi, alla cui copertura, anche parziale, la TASI è diretta, da approvare con apposita deliberazione;

c) per quanto riguarda l'IMU:

- c1) la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi,

dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

c2) la disciplina delle detrazioni, esenzioni e riduzioni;

Art. 2

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA "IUC"

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

b) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, eventualmente differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

c) le aliquote dell' IMU (Imposta Municipale Propria) :

ai sensi della normativa vigente, eventualmente differenziate per categoria catastale e/o destinazione.

Art. 3

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune ed eventualmente riferita anche singolarmente a ciascun tributo componente la IUC, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione

civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU si applicano le disposizioni riportate nel Capitolo 2 - concernente la componente IMU - del presente regolamento.

Art. 4

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell' **IMU**, della **TASI** e della **TARI** è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, limitatamente alla **TARI**, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari qualora accettati dal comune e specificati in appositi avvisi, anche sul sito internet istituzionale.

Art. 5

SCADENZE DI PAGAMENTO

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla **TARI** e alla **TASI**.

2. Il versamento della **TARI** è effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 4 rate con scadenza nei mesi di: settembre, novembre, gennaio e marzo dell'anno successivo salvo deroghe da stabilire con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

3. Il versamento della **TASI** è effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 2 rate con scadenza nei mesi di giugno e dicembre.

4. Il versamento dell' **IMU** è effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 2 rate con scadenza nei mesi di giugno e dicembre e resta disciplinato - ai sensi della specifica

normativa - come riportato nel Capitolo 2 del presente regolamento.

5. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.

6. Per l'IMU e per la TASI è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, fermo restando il conguaglio entro il 16 dicembre, qualora dovuto. Il pagamento in unica soluzione della TARI potrà essere previsto direttamente nell'ambito del sistema di pagamento adottato.

Art. 6

INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI

1. Per il pagamento della TARI il Comune - o il Soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di gestione rifiuti - provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati anche per l'importo da versare.

2. Per il pagamento dell'IMU e della TASI il Comune può inviare i modelli di pagamento precompilati solo riguardo ai dati del contribuente, unitamente ad eventuali note esplicative per il calcolo dell'importo da versare.

3. Nell'ottica del contenimento della spesa, il Comune può attivare forme di invio telematico dei modelli di pagamento, o attraverso procedura di *download* dal sito internet istituzionale.

4. Il mancato invio, o il mancato recapito, del modello di versamento non solleva il contribuente dall'obbligo di provvedere al pagamento entro le scadenze fissate.

Art. 7

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC - che, di conseguenza, è investito della responsabilità per ciascun tributo di cui essa si compone (IMU, TASI e TARI) - cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività su ruoli e/o liste di carico per la riscossione spontanea e coattiva, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi, gestisce il personale del servizio per il migliore risultato in termini di efficienza ed efficacia, propone eventuali incarichi di responsabilità e relaziona ai fini della corresponsione di compensi di produttività od altri incentivi al personale addetto.

Art. 8 ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 9 DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai sensi dell'art.13 della Legge 27 dicembre 2002 n.289, al fine di semplificare l'attività di accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi, è ammessa la possibilità della definizione agevolata del debito IUC, anche disgiuntamente per ciascuna componente della stessa, a condizione che non siano ancora stati notificati gli avvisi di accertamento dell'importo non versato o versato

in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle dichiarazioni presentate, e che la definizione riguardi tutte le annualità accertabili.

2. Il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita istanza, con l'indicazione della situazione patrimoniale e degli importi dovuti per ciascuna annualità oggetto della definizione, anche avvalendosi della consulenza dell'Ufficio.

3. La definizione agevolata comporta il pagamento, per ciascuna annualità accertabile, di un importo pari alla somma:

- a) dell'imposta/tassa, o maggiore imposta/tassa, dovuta;
- b) di un quinto delle sanzioni, come disciplinate dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- c) della metà degli interessi, determinati come per legge.

4. La relativa quietanza deve essere depositata o trasmessa all'ufficio in originale, entro 10 giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Art. 10 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, limitatamente alla quota di imposta di spettanza comunale. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. La domanda dovrà riportare, a pena di diniego, ogni elemento necessario all'accertamento del diritto al rimborso, compresa l'individuazione delle singole unità immobiliari nonché la determinazione dell'importo spettante per singole annualità, e dovrà essere corredata da copia delle attestazioni dei versamenti per i quali si chiede, anche parzialmente, il rimborso. Qualora il rimborso sia richiesto mediante accredito su conto corrente, il richiedente dovrà indicare l'IBAN e dovrà allegare, alla domanda, copia del documento di riconoscimento.

3. Le somme rimborsabili dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente contestuale all'istanza di rimborso, essere compensate, qualora tecnicamente possibile, con gli importi dovuti a titolo dello stesso tributo, in via ordinaria.

4. Non si fa luogo al rimborso qualora l'importo sia uguale o inferiore ad € 12,00 per ciascuna annualità oggetto della richiesta.

Art. 11

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate e/o accertate dal comune per ciascun tributo di cui la IUC si compone (IMU, TASI e TARI) a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente:

a) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se il comune procede in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art.52, comma 5, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446;

b) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910 n°639, se utilizzano altre forme di gestione della riscossione, di cui all'art.52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446 e successive modificazioni, espressamente deliberate dall'organo competente.

2. Qualora la riscossione coattiva sia attuata nelle forme e modalità di cui alla lett.a) del comma 1, il sindaco, o il legale rappresentante dell'eventuale soggetto affidatario del servizio, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Tali funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai sensi dell'art.1, comma 163, della Legge 27 dicembre 2006 n°296, indipendentemente dalla modalità prescelta per la riscossione coattiva dell'imposta, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 12

POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI E CONTRASTO ALL'EVASIONE

1. Il comune di Laviano nell'intento di attuare con efficacia i principi alla base del federalismo fiscale relativi all'autonomia finanziaria degli enti locali, di

garantire le entrate necessarie a promuovere lo sviluppo ed a curare gli interessi della propria comunità, e di assicurare la massima equità fiscale, pone tra gli obiettivi primari della propria azione amministrativa il contrasto all'evasione fiscale ed il recupero tributario.

2. A tal fine si riserva ogni iniziativa tesa alla ricerca dell'evasione IUC, anche disgiuntamente per ciascuna componente della stessa, ed al conseguente recupero tributario, nei modi e termini previsti dalla normativa specifica, consultando le banche dati istituzionali, promuovendo la formazione e l'incentivazione del personale addetto, ed utilizzando ogni risorsa prevista dall'ordinamento e dal Regolamento Generale Comunale delle Entrate.

3. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo, a seguito di ogni attività promossa e realizzata dall'ufficio, da erogare al personale addetto ad integrazione del salario spettante.

TITOLO SECONDO

Disciplina della componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

Art. 13

OGGETTO

1. Il presente titolo del regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. La presente disciplina tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

Art. 14

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta, si intende :
 - a) **per fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
 - b) **per area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
 - c) **per terreno agricolo:** il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse;

d) per abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Art. 15 ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli 14 - 21 - 22 - 23 e 24 del presente regolamento.

Art. 16 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i seguenti immobili situati nel territorio comunale:

- a)** gli immobili posseduti dallo Stato, e gli immobili posseduti, nel territorio comunale, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi,

dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, nonché gli immobili a qualsiasi uso destinati posseduti dal comune di Laviano.

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Laviano, in quanto considerato ricadente in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di cui alla Circolare 14 giugno 1993 n° 9 del Ministero delle Finanze;

h) per gli stessi motivi indicati al punto precedente, sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola in corso di esercizio, o comunque quando l'immobile principale possiede i requisiti della ruralità.

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222:

- qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano

le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

- nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, concessi in comodato o comunque occupati.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

Art. 17

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote sono determinate con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre del regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

Art. 18

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell' Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011, vale a dire:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali **C/2** (magazzini e locali di deposito), **C/6** (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali **C/3** (laboratori per arti e mestieri), **C/4** (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e **C/5** (stabilimenti balneari e di acque curative);

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati), e per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5** (istituti di credito, cambio ed assicurazione);

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad

eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((istituti di credito, cambio ed assicurazione);

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1** (negozi e botteghe).

3. Per i fabbricati censiti al catasto fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4, per quelli censiti al catasto terreni con qualità di "ente urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, nonché per i fabbricati comunque presenti sul territorio comunale, anche se non iscritti in catasto, il comune stabilisce, con atto deliberativo, il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

6. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'art. 25 del presente regolamento.

Articolo 19 **SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale - a decorrere dall'anno 2013 e fino ad eventuale diversa previsione normativa - è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6,

primo periodo, del citato articolo 13. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel **Comune di Laviano** viene intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile.

Art. 20 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono:

- a)** il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
- b)** il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- c)** il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
- d)** l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 21 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare iscritta al catasto edilizio urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle gruppo catastale "F", ancorché sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al catasto terreni con qualità "ente urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come da art. 18, commi 3 e 4, del presente regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 3, art.18, del presente regolamento.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di iscrizione in atti all'Agenzia del Territorio o, se antecedente, dalla data di ultimazione dei lavori certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, inteso anche come disposizione dei diritti reali di godimento, se antecedente a tale data.

Art. 22

UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché di fatto asservite all'abitazione principale e comprese nella dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

3. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. E' considerata abitazione principale anche la casa coniugale di cui il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario, in quanto tale assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. In tali fattispecie, il coniuge assegnatario dovrà dichiarare ai fini IMU la circostanza del diritto di abitazione assegnatogli, e farsi carico dell'imposta calcolata sul 100%

della base imponibile, comprese eventuali agevolazioni e/o esenzioni.

6. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale:

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere indicate nella dichiarazione IUC/Imu e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione.

8. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi aliquote e detrazioni come deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi della normativa di riferimento.

Art. 23

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER PARTICOLARI FATTISPECIE

1. La base imponibile sulla quale calcolare l'imposta dovuta è ridotta del 50%:

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, allegando una perizia di parte firmata da tecnico abilitato.

In ogni caso lo stato di inagibilità o inabitabilità deve intendersi quale conseguenza di un grave danno strutturale causato da eventi sismici e simili, e/o di un grado di fatiscenza e di degrado strutturale conseguenti la vetustà dell'immobile, non superabile con interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria ma per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Sono compresi in tale ambito gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

Non costituisce, di per sé, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, acqua, energia elettrica, ecc..), né il temporaneo stato di inutilizzabilità dell'immobile nel corso di interventi realizzati non in conseguenza di quanto previsto al punto precedente;

▪ per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, a condizione che la circostanza venga espressamente dichiarata ai fini IMU, allegando idonea documentazione a sostegno. La riduzione di cui al presente punto non si cumula con la riduzione per inagibilità o inabitabilità di cui al punto precedente.

Art. 24

AREA FABBRICABILE

1. L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio vigente, in base alla sua superficie fondiaria è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area:

- a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
- b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
- c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
- d) gli spazi pubblici esistenti.

2. Tali aree si dividono in:

- a) aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;
- b) aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
- c) aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, la superficie non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo superiore al 10% di quello che aveva l'area inedificata, e che comunque, come al punto b), siano autonomamente e distintamente fabbricabili;

d) aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.

3. Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sottoelencate caratteristiche:

a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo imposto dalle norme e dagli standard del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all'interno delle "ZONE C di espansione" e delle "ZONE D produttive";

b) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'applicazione degli standard urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all'interno delle "ZONE B di completamento";

4. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi e da specifica normativa di riferimento.

5. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli edifici così come individuati nel precedente comma 1 dell'art. 9, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile, fatta salva la possibilità per l'ufficio addetto alla gestione dell'imposta, di calcolare l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

Art. 25

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il comune ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. In tal caso, tale valore è determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 504/92, e ratificato con provvedimento dell'organo competente. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da

ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio.

2. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

3. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

4. Il contribuente ha facoltà di presentare una perizia di stima di parte al fine di attestare uno scostamento dei valori rispetto a quelli determinati dal Comune.

Art. 26

DECORRENZA DELL'IMPOSTA PER LE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Art. 27

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari in ragione della quota e dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo

riferimento alla data dell'atto di trasferimento di diritti, se essa ricade dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, ricade dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. In caso di due o più comproprietari, è consentito il pagamento dell'importo complessivo calcolato, ad aliquota unica, sul 100% dell'immobile, da parte di un solo contitolare, purché persona fisica, anche per conto degli altri, a condizione che tale circostanza venga espressamente dichiarata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione per l'annualità in questione. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario deceduto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano **il versamento dell'imposta al Comune e - se dovuta - allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, di cui la prima, in acconto, entro il 16 giugno calcolata con le aliquote in vigore, e la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre.** Nella seconda rata sarà effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno, provvedendo all'eventuale conguaglio, se dovuto, entro il 16 dicembre.

4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, **è effettuato mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.**

5. Si possono considerare regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro un anno al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta. In tal caso, è fatto obbligo al contribuente di inoltrare, preventivamente, al comune incompetente all'incasso apposita richiesta di restituzione al comune di Laviano dell'imposta erroneamente versata, ed allegarne copia alla comunicazione di cui al primo periodo.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta

deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. Nel caso di ritorno *in bonis* dell'imprenditore o di restituzione dell'immobile per esubero dell'attivo, l'imposta è dovuta dal possessore dell'immobile entro 3 mesi dalla chiusura della procedura, senza applicazione di sanzioni.

7. L'imposta non è dovuta qualora essa **sia uguale o inferiore a 12,00 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta calcolata, sulla base imponibile complessiva del soggetto passivo, per il totale annuo e non per le singole rate di acconto e di saldo.

8. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, anche per la quota di spettanza dello Stato, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, anche relative al recupero della quota di imposta erariale.

Art. 28 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando modelli ufficialmente approvati e resi disponibili, o anche carta libera, a condizione che vengano riportati tutti i dati necessari.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili restano valide ai fini dell'Imposta Municipale Propria solo in quanto compatibili, vale a dire se gli elementi ivi contenuti sono conformi alla disciplina dell'IMU, e tali da consentire, senza equivoci, la corretta determinazione dell'imposta dovuta. Diversamente, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.

4. In caso di morte del contribuente la dichiarazione deve essere presentata da parte degli eredi, o anche da uno solo di essi, in particolare quando dalla dichiarazione di successione non si evincono tutti i dati necessari alla corretta attribuzione delle quote di possesso ed all'individuazione delle aliquote e/o agevolazioni da applicare.

5. E' ammessa la possibilità della dichiarazione diretta in ufficio, nel corso di un colloquio con il contribuente e dell'esame della relativa situazione, quando l'ufficio lo ritiene utile al fine di conseguire un risparmio di risorse e di tempi di lavoro.

6. La qualità di abitazione principale e di pertinenza, e le circostanze che prevedono agevolazioni riferite alle aliquote o all'imponibile - quando non già indicate nella dichiarazione presentata ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili oggettivamente compatibile - vanno obbligatoriamente dichiarate, pena il non riconoscimento delle agevolazioni. La dichiarata qualità di pertinenza va confortata anche con la dichiarazione di regolarità ai fini della tassa sui rifiuti.

7. In considerazione della univocità dei dati relativi alla determinazione della base imponibile, la dichiarazione IMU, in via generale, solleva il contribuente dall'obbligo di presentare la dichiarazione TASI.

Art. 29

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune, ai sensi dell'art.11, comma 3, del Decreto Legislativo n.504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n.504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti, e consultare le banche dati accessibili.

3. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e all'individuazione dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a firma del funzionario responsabile di cui all'art. 7 del presente regolamento.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16

e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, dell'eventuale responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.

6. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale generale delle entrate, adottato sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

TITOLO TERZO

Disciplina della componente "TASI" (Tassa sui servizi indivisibili)

Articolo 30 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 31 ESCLUSIONI

1. 1. In via generale, sono esclusi dalla tassa, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli 14 - 21 - 22 - 23 e 24 del presente regolamento.

Articolo 32 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 30. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. **La disposizione di cui ai commi 2 e 3 non opera qualora l'aliquota TASI applicabile risulti azzerata e sull'immobile grava unicamente l'Imposta Municipale Propria a carico del solo soggetto passivo della stessa.**

Articolo 33 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell' IMU di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e smi.

2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità vale quanto previsto dall'art. 23, del Capitolo 2 del presente regolamento, concernente la componente IMU.

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n.42 del 2004. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Articolo 34 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere stabilito l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura, anche parziale, la TASI è diretta.

Articolo 35 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Articolo 36 DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 34, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, nei seguenti casi:

- a)** per abitazione principale e pertinenze della stessa;
- b)** per figli di età non superiore a ventisei anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore;
- c)** per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione

principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata e le utenze risultino regolarmente intestate al proprietario.

2. Con la medesima deliberazione, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dalla tassa, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà dell'organo deliberante prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Articolo 37 DICHIARAZIONI

1. I soggetti individuati all'articolo 3, tenendo conto anche di quanto previsto dal precedente art. 28, comma 7, possono, a maggior precisazione, presentare apposita dichiarazione per la TASI, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. Ai fini della suddetta dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Articolo 38 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per la definizione di fabbricato ai fini della TASI, vale quanto previsto dall'art. 21 del Titolo secondo del presente regolamento, concernente la componente IMU.

Articolo 39 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per la definizione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini della TASI, vale quanto previsto dall'art. 22 del Titolo secondo del presente regolamento, concernente la componente IMU.

Articolo 40 AREA FABBRICABILE

1. Per la definizione di area fabbricabile ai fini della TASI, vale quanto previsto dall'art. 24 del Titolo secondo del presente regolamento, concernente la componente IMU.

ARTICOLO 41
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini della TASI, vale quanto previsto dall'art. 25 del Titolo secondo del presente regolamento, concernente la componente IMU.

Articolo 42
DECORRENZA

1. Per la decorrenza della tassabilità delle aree fabbricabili ai fini della TASI vale quanto previsto dall'art. 26 del Titolo secondo del presente regolamento, concernente la componente IMU.

Articolo 43
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Per il versamento della TASI i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24, o il bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Al fine di semplificare gli adempimenti, il Comune può inviare moduli di pagamento, precompilati solo riguardo ai dati del contribuente, fermo restando che in caso di mancato invio o recapito dei moduli il soggetto passivo è comunque tenuto a versare la tassa dovuta.

3. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo sia inferiore a 12 Euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

Articolo 44
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Per la disciplina dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta ai fini della TASI, vale quanto previsto all'art. 29 del Titolo secondo del presente regolamento, concernente la componente IMU.

Articolo 45
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, sia di importo tale da non giustificare, in termini di convenienza, l'azione di riscossione. In sede di prima applicazione, e fino ad eventuale modifica, tale limite è fissato ad Euro 30, con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 46 NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non specificamente disciplinato per la TASI, vale quanto previsto nel Titolo primo del presente regolamento, concernente il tributo I.U.C. nella sua generalità.

TITOLO QUARTO

Disciplina della componente "TARI" (Tassa per il servizio di gestione dei rifiuti)

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 47

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Capo del Regolamento disciplina la componente "TARI" - diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti - dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, stabilendo, in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha **natura tributaria**, per l'assenza di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, quale presupposto

indispensabile per l'applicazione della tariffa con natura corrispettiva prevista dai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi.

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 48

DESTINAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento.

Art. 49

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili ad esso assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 50

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento, nonché dal D.M. ambiente 8/04/2008 e s.m.i..

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lg.vo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; **b)** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del

presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; **c)** i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; **d)** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua; **e)** i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; **f)** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art.184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, purché non siano assimilati o assimilabili agli urbani, ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 2:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; **c)** i rifiuti da lavorazioni industriali; **d)** i rifiuti da lavorazioni artigianali; **e)** i rifiuti da attività commerciali; **f)** i rifiuti da attività di servizio; **g)** i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; **h)** i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. Sono rifiuti pericolosi, ai sensi del 4° comma dell'art.184 del Dlgs 152/2006, come sostituito dall'art.11 del D.lgs n.205/2010, quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del citato D.lgs n.152/2006.

Art. 51

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI - Elencazione e riduzione del tributo per avvio al recupero

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose di seguito elencate provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie:

1) rifiuti di carta, cartone e similari;

2) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

3) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) purché raccolti in forma differenziata;

- 4) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- 5) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane,
- 6) cassette, pallet;
- 7) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 8) frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- 9) paglia e prodotti di paglia;
- 10) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 11) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 12) feltri e tessuti non tessuti;
- 13) pelle e similpelle;
- 14) gomma, caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 15) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e
- 16) sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 17) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 18) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 19) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 20) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- 21) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 22) nastri abrasivi;
- 23) cavi e materiale elettrico in genere;
- 24) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

2. A norma del comma 661, art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013, il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, **laddove prodotti in locali non già esenti da tassazione**, hanno diritto ad una riduzione della tassa dovuta in relazione alle effettive quantità di rifiuti avviati al recupero.

4. La riduzione fruibile deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, mediante apposita istanza, corredata da specifica documentazione rilasciata dall'impresa abilitata al recupero, attestante quantità e qualità dei rifiuti conferiti. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione con quanto dovuto per l'anno successivo.

Art. 52

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi

della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

CAPO II - Presupposto, soggetti passivi, superfici ed esclusioni

Art. 53

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della **TARI** è il possesso e/o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre o più lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte operative*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, funzionali all'attività produttiva;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica,

calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso per motivi di forza maggiore non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 54 SOGGETTI PASSIVI

1. La **TARI** è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, di cui al precedente art. 53 comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che detengono in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 55 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione.

2. La comunicazione di cessazione del possesso o della detenzione deve essere resa nel termine di 60 giorni dal suo verificarsi.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso o della detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato nei termini previsti dal su indicato comma.

Art. 56

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono adibite. Tra essi si ricomprendono:

a) per le Utenze domestiche:

- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni scoperte condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali o parte di essi con superfici di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

b) per le Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;

- aree scoperte, ad eccezione di quelle operative, che siano pertinentziali o accessorie a locali tassabili;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di **servizio dei carburanti.**
In particolare per tali utenze sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite, in via esclusiva, all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 57

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 58

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 50, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette al tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 59

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A,B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, così come disposto dai commi 645 dell'art.1 della legge di stabilità 2014, n.147/2013.

2. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Capo III - Costi di Gestione, Piano Finanziario e Tariffe

Art. 60

COSTI DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. La componente **TARI** deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e quelli di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999, nonché i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

2. A norma dell'art. 1, comma 655, della citata legge di stabilità 2014, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito - redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione almeno un mese prima del termine ordinario per l'approvazione del Bilancio di previsione,

4. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del predetto piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683 della legge n. 147 del 27/12/2013.

Art. 61

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono commisurate ad anno solare in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri indicati dal regolamento per il metodo normalizzato di cui al DPR.158/99. Il Comune, in alternativa ai criteri sopra indicati, e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, può commisurare la tariffa alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Il Comune, in tale ultimo caso, può prescindere dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile così come può non tenere conto, per l'utenza domestica, del numero dei componenti.

Le categorie omogenee le seguenti:

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1 -	Abitazione, prefabbricati, depositi
2 -	Autorimesse e depositi tipo capannoni
3 -	Ristoranti e Bar
4 -	Studi Professionali
5 -	Negozi in genere e laboratori artigianali
6 -	Banche
7 -	Abitazioni site in zone agricole
8 -	Abitazione unico occupante, residente Estero e fuori Regione Campania
9 -	Garage unico occupante, residente Estero e fuori Regione Campania

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportate nel D.P.R. 158/99.

4. L'ufficio, per particolari esigenze di gestione, può creare una o più sottocategorie ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). Le quote, fissa e variabile, delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati al DPR 158/1999.

6. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti di adattamento **Ka e Kb**, per il calcolo, rispettivamente, della parte fissa e della parte variabile della tariffa **per le utenze domestiche**, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

c. i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti **Kc e Kd** per l'attribuzione, rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per ogni classe di attività delle **utenze non domestiche** indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento;

Art. 62

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. In applicazione delle disposizioni del DPR 158/99, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti familiari residenti, risultanti dai registri anagrafici comunali alla data del 1° Gennaio di ogni anno;
2. Per le abitazioni tenute a disposizione, anche dei non residenti, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, viene applicata la tariffa considerando l'immobile condotto da un unico occupante.

Art. 63

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel d.p.r. 158/99.
2. Per la classificazione e individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità, quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la

specifica attività ed è commisurato alla superficie utilizzata. La residua superficie, adibita ad abitazione, è soggetta alla tassazione ordinaria prevista per le utenze domestiche.

Art. 64

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 65

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per le attività non stabilmente attive, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99, si applica la tariffa giornaliera.

1.1 Rientrano in tale fattispecie impositiva:

- I locali e le aree scoperte adibite ad attività occupate e/o condotte, in via anche non continuativa, per un periodo non superiore ad un semestre, risultante dalla licenza e/o dall'autorizzazione all'uso rilasciata dalle competenti autorità;

- I locali e le aree pubbliche o ad uso pubblico occupati temporaneamente, con o senza autorizzazione, per attività di commercio ambulante, nonché per eventi sportivi o manifestazioni socio-culturali.

2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione, nella misura di 1/365 della tariffa annuale, maggiorata del 100%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto titolare dell'attività, ed ai fini della sua riscossione, spontanea o coattiva si applicano le norme vigenti per la tassa ordinaria.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 66
TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)

1. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, alla Provincia è dovuto il tributo denominato Tefa (Tributo per la tutela ambientale). Il tributo e' determinato in base a deliberazione della Provincia, in misura non inferiore all'1 per cento nè superiore al 5 per cento e va' calcolato esclusivamente sulla quota netta del tributo. Detto tributo viene calcolato e riscosso dal Comune ed è a carico degli utenti del servizio.

CAPO IV - Riduzioni e Agevolazioni

Art. 67
RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

1. Le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o , comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta del 15%.

Art. 68
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa del tributo per le **utenze domestiche** è ridotta nei seguenti casi:
abitazione con un unico occupante: 30%;
residenti all'estero e fuori dalla Regione Campania: 30%.

Art. 69
DISPOSIZIONE SUGLI IMBALLAGGI

1. Il soggetto gestore del servizio di raccolta, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico, rifiuti di imballaggio, selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.

2. Per quanto concerne tutte le definizioni, criteri, obiettivi, obblighi del produttore e degli utilizzatori,

consorzi, programmi generali, divieti, sanzioni e quant'altro riguardante gli imballaggi si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 70

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni in precedenza considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del **60%** dell'intera tariffa

CAPO V - Dichiarazione, Accertamento e Riscossione

Art. 71

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 72

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I Soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione al verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo, e comunque non oltre il termine

del trenta giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o possesso dei locali ed aree.

2. La dichiarazione può essere redatta e sottoscritta sugli appositi moduli meccanografici predisposti dal Comune oppure presentata in carta libera all'Ufficio Protocollo del comune, o anche inviata all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC), con allegata copia del documento di riconoscimento valido del sottoscrittore della dichiarazione.

3. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

4. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare entro lo stesso termine di cui al comma 1 e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione.

5. La dichiarazione originaria o di variazione, deve contenere:

a) Per le utenze domestiche

- generalità dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale, residenza;
- generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- dati identificativi catastali, indirizzo, superficie calpestabile (solo per locali ed aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- numero degli occupanti i locali;
- generalità e codice fiscale dei soggetti dimoranti ma non residenti nei medesimi;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

b) Per le utenze non domestiche

- generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica o carica;
- denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- dati identificativi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

• data di inizio della detenzione o possesso o di variazione degli elementi denunciati.

6. Per le utenze domestiche la dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare di riferimento, mentre per le utenze non domestiche deve essere sottoscritta dal titolare dell'attività, ovvero dal rappresentante legale se trattasi di persona giuridica o da un suo delegato. All'atto della presentazione viene rilasciata apposita ricevuta.

7. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere comunicata all'ufficio competente, appena intervenuta e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi ed ha valore dal giorno successivo a quello in cui si è verificata. In mancanza, l'utente è tenuto al pagamento della tariffa prevista sino alla data dell'effettiva comunicazione anche se i locali non sono più condotti dall'utente stesso.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.

10. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, lo stesso ufficio può avvalersi del Comando di Polizia Municipale per le informative, e dell'U.T.C. per la misura e destinazione delle superfici imponibili.

Art. 73

POTERI DEL COMUNE IN MATERIA DI VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 71, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a.** inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b.** utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati

e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente può procedere all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato e munito di idoneo contrassegno di riconoscimento
- utilizzare tutte le banche dati istituzionali a disposizione.

2. Per le finalità del presente articolo, gli uffici comunali competenti sono obbligati a trasmettere all'ufficio Tributi nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il recupero del tributo dovuto, effettuato con accertamento d'ufficio, per omessa o infedele denuncia può comprendere l'anno in corso e tutti gli anni precedenti, ancora accertabili ai sensi della normativa vigente in materia.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino

postale o modello di pagamento unificato o altra forma di pagamento comunque indicata nell'avviso.

Art. 74

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DICHIARAZIONE E PER OMESSO VERSAMENTO

1. In caso di omissione, infedeltà od incompletezza della dichiarazione di cui al precedente art. 71, nonché in caso di omesso versamento, totale o parziale, dell'avviso di pagamento del tributo annuale, il Servizio Federalismo Fiscale provvede, nei termini previsti dal comma 161 dell'art. 1 della legge 296/06, a notificare l'avviso di accertamento per il recupero del tributo o del maggiore tributo dovuto, unitamente agli interessi, calcolati, su base annua al tasso legale vigente, per il periodo decorrente dalla data di presunta occupazione o conduzione dei locali e delle aree.

2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal Funzionario Responsabile del tributo, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, del tributo che si sarebbe dovuto applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 75

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti e/o occupati, si applica la sanzione amministrativa dal cento al

duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro, non configurandosi per tale violazione l'infedeltà della stessa in virtù del consolidato orientamento in materia della S.C. di Cassazione.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al 2° comma dell'articolo 33, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo, così come previsto dall'art.1, comma 165, della legge n.296/2006.

Art. 76 RISCOSSIONE

1. La Tari è versata esclusivamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato o altra forma di pagamento regolarmente approvata e portata a conoscenza del pubblico.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarato o accertato, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due, tre o quattro rate, con scadenza al giorno 30/31 dei mesi di Luglio, Settembre, Novembre e Gennaio di ogni anno o in unica soluzione il 31 Luglio, salvo deroghe da stabilire con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo

complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R, l'avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora, nonché l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione coattiva con aggravio della sanzione prevista dal 1° comma dell'art.28 e delle spese di riscossione.

Art. 77

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento degli avvisi di cui all'articolo 74 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà attivata la riscossione coattiva, nel rispetto dei termini previsti dall' art. 1 comma 163 della legge 296/06, con notificazione del titolo esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 78

SGRAVI, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Gli sgravi ed i rimborsi del tributo non dovuto sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Eventuali rimborsi di tributo, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe del tributo, sono effettuati mediante compensazione di quanto dovuto per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
4. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento

Art. 79
IMPORTI MINIMI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. In osservanza del comma 736 della legge di stabilità 2014, il Comune può procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi senza alcun limite minimo di importo dovuto.

Art. 80
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Nel caso il contribuente versi in condizioni economiche disagiate, dimostrate o dimostrabili con idonea documentazione, il funzionario responsabile del tributo può procedere ad una rateizzazione diversa, prevedendo delle rate meno gravose, tenendo conto dei redditi percepiti dal contribuente, e comunque in osservanza delle norme in materia fissate dal Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 81
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 82

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e smi.

TITOLO II

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 83

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della Legge n.147 del 27/12/2013, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del D.L. 201/2011, convertito in legge n.214/2011 e pertanto a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2014 sono conseguentemente abrogate tutte le norme regolamentari che disciplinavano l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

3. A norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una copia del presente regolamento sarà sempre tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici competenti perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

4. Al medesimo scopo saranno tenute affisse, nei locali degli uffici competenti, le tariffe, le classificazioni e le percentuali di detassazione per le attività del presente regolamento.

5. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Art. 84

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 85
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nei commi dal n.641 al n.668 dell'art.1 Legge n.147 del 27/12/2013, così come modificata ed integrata dal D.L.n.16/2014, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.